



Comune di Tezze sul Brenta Provincia di Vicenza

Regolamento per la disciplina del
Canone Unico Patrimoniale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2023

Sommario

TITOLO I	- 4 -
DISPOSIZIONI GENERALI	- 4 -
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	- 4 -
Articolo 2 - Definizioni	- 4 -
Articolo 3 - Presupposto oggettivo.....	- 4 -
Articolo 4 - Soggettività passiva	- 5 -
Articolo 5 - Soggettività attiva	- 5 -
TITOLO II.....	- 7 -
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE	- 7 -
Articolo 6 - Concessioni e autorizzazioni.....	- 7 -
Articolo 7 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni/autorizzazioni	- 8 -
Articolo 8 - Avvio del procedimento amministrativo	- 8 -
Articolo 9 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	- 11 -
Articolo 10 - Istruttoria.....	- 11 -
Articolo 11 - Conclusione del procedimento.....	- 11 -
Articolo 12 - Rilascio della concessione o autorizzazione	- 11 -
Articolo 13 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	- 12 -
Articolo 14 - Principali obblighi del concessionario	- 13 -
Articolo 15 - Revoca e modifica. Rinuncia.	- 13 -
Articolo 16 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	- 14 -
Articolo 17 - Altre cause di decadenza.....	- 14 -
Articolo 18 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	- 14 -
Articolo 19 - Subentro	- 15 -
Articolo 20 - Rinnovo.....	- 15 -
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione	- 15 -
Articolo 22 - Convenzioni	- 16 -
TITOLO III.....	- 17 -
TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE	- 17 -
Articolo 23 - Tariffe	- 17 -
Articolo 24 - Criteri per la determinazione del canone e delle tariffe	- 17 -
Articolo 25 - Tipologia delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....	- 17 -
Articolo 26 - Tipologia di impianti pubblicitari	- 18 -
Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	- 19 -
Articolo 28 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona.....	- 21 -
Articolo 29 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	- 21 -
Articolo 30 - Riduzioni e Maggiorazioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico	- 22 -
Articolo 31 - Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	- 23 -
Articolo 32 - Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie	- 24 -

Articolo 33 - Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie	- 25 -
TITOLO IV	- 25 -
VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI	- 25 -
Articolo 34 - Versamento e pagamento del Canone unico	- 25 -
Articolo 35 - Rateazioni	- 26 -
Articolo 36 – Rimborsi.....	- 27 -
TITOLO V.....	- 28 -
APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI.....	- 28 -
Articolo 37 - Oggetto	- 28 -
Articolo 38 - Definizioni	- 28 -
Articolo 39 - Modalità di applicazione del Canone mercatale e determinazione della tariffa	- 29 -
Articolo 40 - Riduzioni e maggiorazioni.....	- 29 -
Articolo 41 - Versamento del Canone mercatale.....	- 29 -
Articolo 42 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia Canone mercatale	- 30 -
Articolo 43 – Rateazioni – Rimborsi - Occupazioni abusive – Sanzioni – Riscossione Coattiva e Contenzioso.....	- 30 -
TITOLO VI	- 31 -
CONTROLLI E SANZIONI.....	- 31 -
Articolo 44 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	- 31 -
Articolo 45 - Sanzioni - Maggiorazioni ed indennità.....	- 32 -
Articolo 46 - Riscossione coattiva.....	- 32 -
Articolo 47 - Contenzioso	- 32 -
TITOLO VII.....	- 33 -
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	- 33 -
Articolo 48 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	- 33 -
Articolo 49 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione	- 33 -
Articolo 50 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici.....	- 34 -
Articolo 51 - Canone sul servizio pubbliche affissioni	- 34 -
Articolo 52 - Tariffe e maggiorazioni Canone pubbliche affissioni.....	- 34 -
Articolo 53 - Riduzioni Canone pubbliche affissioni.....	- 34 -
Articolo 54 - Esenzioni Canone pubbliche affissioni.....	- 35 -
Articolo 55 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	- 35 -
Articolo 56 - Vigilanza pubbliche affissioni - Sanzioni amministrative	- 36 -
TITOLO VIII.....	- 37 -
DISPOSIZIONI FINALI.....	- 37 -
Articolo 57 - Norme transitorie	- 37 -
Articolo 58 - Trattamento dei dati personali	- 37 -
Articolo 59 - Norme di rinvio e finali	- 37 -
Articolo 60 - Entrata in vigore.....	- 38 -

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Tezze sul Brenta, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta al Comune, ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, ed ogni altra in quanto compatibile.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) Messaggi pubblicitari: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;
 - b) Occupazione: come definita al successivo art. 3, comma 1 lett. a), l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali;
 - c) Concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - d) Canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera a) e b) del presente articolo o dall'occupante senza titolo;
 - e) Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone lett. d) del presente articolo.

Articolo 3 - Presupposto oggettivo

1. Il Canone unico è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, permanente o temporanea del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo realizzate su strade statali,

regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 4 - Soggettività passiva

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito dall'amministratore per conto dei singoli condòmini. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina, mediante invio di copia della relativa delibera assembleare, entro 30 giorni dalla sua adozione.

Articolo 5 - Soggettività attiva

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Tezze sul Brenta.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in

qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto legislativo 446/1997, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione, il funzionario responsabile vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario del servizio.

TITOLO II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Articolo 6 - Concessioni e autorizzazioni

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. In particolare per occupazioni permanenti la domanda di concessione deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima; per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima. Tempi diversi potranno essere eventualmente accettati qualora vi sia la possibilità concreta di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
2. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro del paese, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardino aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
7. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
8. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da

parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

9. Le convenzioni, che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative; qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

10. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

11. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

12. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nei mercati e posteggi isolati", approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 16.09.2002.

Articolo 7 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni/autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

3. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

Articolo 8 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per **il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento, nei tempi stabiliti dall' art. 6. La domanda, soggetta ad imposta di bollo, se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, telefono, email, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla

cartografia comunale;

- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:

- planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- documentazione fotografica;
- progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità, come previsto dall'art. 53 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. La domanda di **autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria**, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, email, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire,

con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

iiii. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda contenente i diversi elementi è unica.

7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune, all'ufficio competente o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine;

b) pubblicità su autoveicoli;

c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;

d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;

e) tutte le esposizioni pubblicitarie che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle vigenti normative, non necessitano di autorizzazione amministrativa.

9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione, in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, che non comporti una variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, sempreché non si tratta di spazi vincolati o per cui la legge prevede particolari prescrizioni; nel qual caso si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Articolo 9 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatta salva la possibilità di sospensione del procedimento fintantoché non siano stati acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 10 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 8, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento, ove necessario, e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che, il mancato pagamento in tempo utile, comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 11 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 12 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;

- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'eventuale obbligatorietà, nonché l'entità della cauzione, sono stabilite dall'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico -Lavori Pubblici della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 13 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di **concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico** deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone, come stabilito dal presente regolamento.
2. Il provvedimento di **concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria** deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone, come stabilito dal presente regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario, o suo delegato, da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo si tratti di occupazioni occasionali di

pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 14 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in ripristino, a proprie spese, l'assetto dell'area concessa, nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 15 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 16 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 45, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 17 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato, contestualmente al ritiro, il relativo canone entro venti giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sessanta giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 16, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 18 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 19 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre quindici giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 20 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Ai fini del contrasto dell'evasione delle entrate dell'Ente locale, il rilascio di concessioni o autorizzazioni nonché dei relativi rinnovi, concernenti le attività commerciali o produttive, sono subordinati alla verifica della regolarità e integralità del pagamento delle entrate locali da parte dei soggetti richiedenti, in analogia alle disposizioni di cui all'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
6. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

1. Non necessitano del rilascio di alcuna autorizzazione le seguenti tipologie di impianti:
 - a. I mezzi pubblicitari installati all'interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;
 - b. Tabele o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso;
 - c. I mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;

- d. Le targhe professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione;
- e. I cartelli "Vendesi" e/o "Affittasi", riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino la superficie di 0,25 metri quadrati (es. 50 cm x 50 cm);
- f. I messaggi pubblicitari riportanti le diciture "saldi", "sconti", "vendita promozionale" e similari se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell'attività;
- g. La pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
- h. I cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
- i. Le locandine reclamizzanti Sagre, Feste o eventi di carattere sociale, ricreativo, culturale, religioso, sportivo, ambientalistico organizzati nel territorio comunale, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento al quale si riferiscono, oltre alle due settimane precedenti e le ventiquattro ore successive, purché nel rispetto dei vincoli del C.d.s. e del presente regolamento;
- j. Gli striscioni esposti all'interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l'interno e ad un'altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell'impianto;
- k. I mezzi pubblicitari reclamizzanti spettacoli circensi, in considerazione della tutela che a tali manifestazioni lo Stato assicura;
- l. I mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali, disciplinati dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;
- m. La pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel vigente regolamento di polizia urbana e rurale;
- n. La pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della Strada e nel vigente regolamento di polizia urbana.

Articolo 22 - Convenzioni

1. L'Amministrazione Comunale, per particolari motivi di utilità, convenienza od opportunità, si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni private in deroga al presente Regolamento Comunale.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma necessitano la preventiva approvazione mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III

TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 23 - Tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 24 - Criteri per la determinazione del canone e delle tariffe

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Tezze sul Brenta alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 12.861 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato B) per quanto concerne le occupazioni del suolo e delle aree pubbliche;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 25 - Tipologia delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
2. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
3. Ogni **occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie** è

soggetta a previa concessione/convenzione rilasciata dal competente ufficio comunale nella quale siano determinate tutte le condizioni, obblighi e canoni.

4. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

5. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

6. Per le occupazioni occasionali la concessione/autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o, altrimenti, fatta pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima dell'occupazione all'ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 26 - Tipologia di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- a) **Insegna di esercizio**: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono-facciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabiliti dall'art. 49, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
- b) **Insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
- c) **Pubblicità su veicoli e natanti**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- d) **Pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- e) **Pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati

- e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone sarà determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone

viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

4. La misura complessiva del canone per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie, da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

10. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per

l'impianto di antenne di telefonia mobile, in essere alla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata sull'ingombro dell'antenna, ovvero su tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali. Per le occupazioni che saranno successivamente poste in essere, la relativa tariffa sarà determinata dalla Giunta Comunale sulla base della superficie complessivamente occupata, del beneficio economico ritraibile e dal sacrificio imposto alla collettività.

11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a **tariffa giornaliera**.

12. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € **0,0775** al metro quadrato per giorno.

13. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € **0,0775** al metro quadrato per giorno.

14. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

15. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme pari o inferiori a € **5,00**.

Articolo 28 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso **in una zona (categoria normale)** in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato **nell'allegato A**); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso **in due zone A e B (categoria 1^ e categoria 2^)** in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato **nell'allegato B**); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 29 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 28, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO =< 1 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ
PANNELLO LUMINOSO =< 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 28, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 30 - Riduzioni e Maggiorazioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti **riduzioni da applicarsi alle tariffe** deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - c) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;

- d) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- e) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- f) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- g) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- h) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%;
- i) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- j) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee di durata fino a 12 ore giornaliere, si applica una riduzione del 30%.

2. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti **maggiorazioni da applicarsi alle tariffe** deliberate dalla Giunta Comunale:

- a) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;

3. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti **riduzioni da applicarsi alle superfici**:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 31 - Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,

all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili e le occupazioni con rampe e simili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con passi carrabili di cui all'art. 27 comma 7;
- i) le occupazioni occasionali per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, sindacale, religioso, culturale, ricreativo, assistenziale, celebrativo e sportivo non comportanti attività di vendita o di somministrazione di durata non superiore a 24 ore;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazione di suolo pubblico per il concessionario della fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti;
- o) le occupazioni con mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 4 ore;
- p) le occupazioni per l'effettuazione di traslochi e per la manutenzione del verde;
- q) occupazione di suolo pubblico per il concessionario della fornitura e installazione della "casa dell'acqua", in struttura omologata ed amovibile, completa di sistema per erogazione di acqua potabile microfiltrata refrigerata, naturale e gassata.

2. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 31, comma 1, lettere da m) a p), la concessione/autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 32 - Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta del 50%:
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate per fini NON ECONOMICI, relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate per fini NON ECONOMICI, relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I requisiti di cui sopra devono essere dichiarati allegando comprovante documentazione. In caso di incertezza in merito ai requisiti ed alle finalità del messaggio pubblicitario, potrà essere richiesta autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

3. Al fine della predetta riduzione è inoltre condizione necessaria l'inesistenza di messaggi pubblicitari con indicazione di SPONSOR.

Articolo 33 - Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

TITOLO IV

VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI

Articolo 34 - Versamento e pagamento del Canone unico

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per la sola annualità 2021 la scadenza del versamento è differita:

al 30/04/2021 per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali;

al 31/05/2021 per le occupazioni di suolo pubblico annuali.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro) è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10; in ogni caso il versamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e non oltre.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 35 - Rateazioni

1. Nel caso di comprovate difficoltà economiche, o altre situazioni a carattere eccezionale, può essere richiesta la rateazione del pagamento non ancora scaduto. La rateazione può essere concessa dal Responsabile del canone in rate massimo trimestrali con una dilazione massima ulteriore di un anno. Essa può essere accolta solo in caso di assenza di morosità relativa a precedenti

pagamenti.

2. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone, è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Nei casi previsti ai precedenti punti d) e) ed f) si applicano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dall'inizio della tredicesima rata mensile successiva alla data di scadenza del pagamento del canone.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 6.000,00 (euro seimila) il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria.

Articolo 36 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme pari o inferiori a **€ 5,00**.

TITOLO V

APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI

Articolo 37 - Oggetto

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sono soggette all'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.
2. Nel Comune di Tezze sul Brenta, attualmente, è previsto il **mercato giornaliero**, come da definizione di cui al successivo articolo.

Articolo 38 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, l'offerta di beni alimentari o non alimentari;
 - d) per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per mercato annuale: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - i) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nel giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
 - j) per spuntisti: gli operatori che, pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 39 - Modalità di applicazione del Canone mercatale e determinazione della tariffa

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati, è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo **canone in base ai giorni autorizzati** per lo svolgimento del mercato;
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base **alla tariffa giornaliera** in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato B), alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. **Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;**
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore;
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in due categorie (**categoria 1[^] e categoria 2[^]**) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato **nell'allegato B)** del presente Regolamento.
5. L'organizzazione e il regolamento per il funzionamento dei mercati sono normate dal "Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche nei mercati e posteggi isolati", a cui si rimanda per tutto quanto nel presente regolamento non disciplinato.

Articolo 40 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%. La medesima riduzione si applica anche in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
3. Per le occupazioni di mercato giornaliera, di cui ai precedenti commi da 1 a 2, non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 30 comma 1 lett. j) del presente Regolamento.

Articolo 41 - Versamento del Canone mercatale

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in due rate semestrali di pari importo scadenti entro il 31/05 e il 30/11.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze

delle rate di cui al comma 1. **Per la sola annualità 2021 la scadenza del versamento è differita al 31/05/2021.**

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro o per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando **la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/12/2016 n. 255.

5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 4.

Articolo 42 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia Canone mercatale

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità e integralità del pagamento delle entrate locali da parte dei soggetti richiedenti, in analogia alle disposizioni di cui all'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'Amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nei mercati e posteggi isolati". Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

5. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

6. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

Articolo 43 – Rateazioni – Rimborsi - Occupazioni abusive – Sanzioni – Riscossione Coattiva e Contenzioso

1. In materia di rateazione del Canone mercatale si rinvia all'art.35 del presente regolamento.

2. In materia di rimborsi del Canone mercatale si rinvia all'art. 36 del presente regolamento.

3. Per tutto quanto riguarda le occupazioni abusive e in materia di sanzioni, riscossione coattiva e contenzioso riferite al Canone mercatale si rinvia al successivo TITOLO VI.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 44 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale, o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 179, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante, o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo, nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi risponde in via solidale alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata, il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.

689. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 45 - Sanzioni - Maggiorazioni ed indennità

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l'ufficio competente provvede alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019. Sulle somme non versate, versate parzialmente o tardivamente, si applica la sanzione amministrativa per un importo pari al:

- a) 30% del canone omesso anche solo parzialmente;
- b) 15% del canone tardivamente versato.

Prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto inadempiente può regolarizzare spontaneamente il pagamento con la sanzione amministrativa pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione/autorizzazione e come previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento. La decadenza della concessione/autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 44, comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 46 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 47 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VII

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 48 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il Comune di Tezze sul Brenta mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al presente regolamento, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Il Comune di Tezze sul Brenta, con popolazione al 31 Dicembre 2020 pari a 12.861 abitanti, non è tenuto alla predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari ai sensi della lettera c) comma 821 art. 1 della Legge di Bilancio 160/2019.

Articolo 49 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi Concessionari, anche per conto altrui.
3. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Gli impianti possono essere del tipo:
 - a) Bacheca, ovvero elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da Enti, Associazioni, quartieri e partiti politici, ecc
 - b) Tabella, ovvero elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.
 - c) Stendardo, ovvero elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.
 - d) Poster, ovvero elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.
4. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
5. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
6. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 50 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici.

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
3. Di detta superficie, quella da destinare alle affissioni di **natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica**, è pari al **15%** della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di **natura commerciale** e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è pari all' **85%** della superficie disponibile.

Articolo 51 - Canone sul servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a cinque giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 52 - Tariffe e maggiorazioni Canone pubbliche affissioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 15% della superficie disponibile.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
4. Per le affissioni d'urgenza, richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 53 - Riduzioni Canone pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50% nei seguenti casi:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché non vi siano presenti SPONSOR commerciali;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 54 - Esenzioni Canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 55 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 è di 14 (quattordici) giorni.

2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.

3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone, che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale

termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, chiedendo il rimborso delle somme versate.

8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro dieci giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10. Il gestore del canone mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 56 - Vigilanza pubbliche affissioni - Sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione, ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto;

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 44 del presente regolamento.

4. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Norme transitorie

- 1.** Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 27/11/1995, nonché la delibera tariffaria n. 137 approvata dalla Giunta Comunale in data 04/12/2019, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 2.** Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16/02/1998, nonché la delibera tariffaria n. 138 approvata dalla Giunta Comunale in data 04/12/2019, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 3.** Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 58 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 59 - Norme di rinvio e finali

- 1.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nei mercati e posteggi isolati, alle norme contenute nel Codice della Strada, alla Legge 160/2019 e alle successive norme, legislative e/o regolamentari, in materia approvate.
- 2.** Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione.
- 3.** Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al C.d.S., nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità ed occupazione suolo pubblico, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

Articolo 60 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento consta di n. 60 articoli ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
2. L'efficacia retroattiva viene applicata ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 che prevede che i **Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione i, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**
Per l'esercizio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2023/2025 di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è stato differito al 30 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

ALLEGATI:

Allegato A) – Classificazione del territorio comunale ai fini delle esposizioni pubblicitarie.

Allegato B) – Classificazione **in zone** del territorio comunale ai fini del Canone per le occupazioni del suolo e delle aree pubbliche e ai fini del Canone mercatale.

Allegato C) – Elenco impianti adibiti a Pubbliche affissioni.